ACCORDO DI COOPERAZIONE ACCADEMICA

**tra**

L’UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI BARI ALDO MORO (Piazza Umberto I, 1, 70121, Bari- Italia), qui di seguito denominata UNIBA, rappresentata dal Rettore in carica, prof. Stefano BRONZINI

**e**

l’UNIVERSITA’ DI \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (Via\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_), rappresentata dal \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”;

**PREMESSO CHE**

* le Parti perseguono le medesime finalità nei campi della formazione, della ricerca e della diffusione della cultura;
* le Parti altresì perseguono l'applicazione diretta, la valorizzazione e l'impiego della conoscenza per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società;
* le Parti hanno un interesse reciproco a costituire e sviluppare rapporti di cooperazione internazionale;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

### ARTICOLO 1: OGGETTO

Le Parti contraenti si impegnano a realizzare forme di collaborazione didattica, scientifica, gestionale e culturale che contribuiscano allo sviluppo e al consolidamento dei legami di amicizia tra le due istituzioni accademiche e tra i due Paesi, su basi di uguaglianza e reciproco vantaggio.

La collaborazione tra le due istituzioni potrà attuarsi attraverso:

* mobilità di studenti, docenti, ricercatori, dottorandi, personale tecnico-amministrativo;
* attivazione di corsi di laurea e dottorato rilascianti titolo doppio o congiunto;
* collaborazione in attività di particolare interesse scientifico, anche grazie allo scambio di esperienze nell’uso di apparati tecnico-scientifici di particolare complessità;
* scambio di informazioni, documenti e pubblicazioni scientifiche;
* iniziative culturali comuni come seminari, lezioni, incontri di studio;
* elaborazione di iniziative orientate al miglioramento della *governance* e della gestione universitaria;
* elaborazione di progetti congiunti da sottoporre al finanziamento da parte della Commissione Europea o di altri Organismi sovranazionali;
* azioni per comunicare e divulgare le conoscenze acquisite nell’ambito del presente accordo attraverso una relazione diretta con il territorio e con tutti i suoi attori.

### Art. 2: PROGRAMMI DI COOPERAZIONE

I programmi, i periodi e le modalità della Cooperazione saranno stabiliti in corrispondenti protocolli o convenzioni esecutive, sottoscritti dai Rettori di entrambe le Università, la cui validità non sarà inferiore ad un anno né superiore a tre e che produrranno effetti a cominciare dal primo giorno successivo alla firma.

I protocolli e le convenzioni esecutive saranno predisposti di comune accordo da una Commissione composta dal Rettore, o suo Delegato, in qualità di Coordinatore, e da due professori universitari da parte di ciascuna Università. La Commissione avrà il potere di designare degli esperti.

Le Parti sin d’ora designano come referenti: il prof. / dr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l’Università di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ e il prof. / dr. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ per l’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

I Protocolli e le convenzioni esecutive, sottoscritti da entrambi i Rettori delle due Università, saranno allegati alla presente convenzione. Essi conterranno la descrizione precisa delle forme di Cooperazione da svilupparsi tra le medesime secondo l’art. 1 della presente convenzione e l’indicazione analitica dei preventivi di spesa.

Ciascuna Università si impegna a dare piena informazione del contenuto del presente accordo e dei suoi protocolli e convenzioni esecutive alla rispettiva Comunità Universitaria.

## ARTICOLO 3: DURATA, RESCISSIONE, RINNOVO

Il presente accordo è esecutivo dal momento della sua firma da entrambe le Parti a partire dalla più recente data di sottoscrizione, ha durata quinquennale e potrà essere risolto da ciascuna delle parti con un preavviso scritto di almeno sei (6) mesi, adducendo congrua motivazione. È fatta salva la garanzia dell’ultimazione delle attività in corso al momento della scadenza / rescissione del presente accordo.

Al termine del presente accordo i referenti di cui all’art. 2 redigono una relazione congiunta sull’attività svolta e sui risultati raggiunti. Similare relazione, a carattere intermedio, è redatta dopo tre anni dalla decorrenza del presente accordo.

In caso di rinnovo, le modalità di attuazione dell’accordo e gli obiettivi da conseguire possono essere confermati, ampliati o modificati, previa approvazione dei rispettivi organi competenti.

### ARTICOLO 4: DIRITTI DI PROPRIETA’ INTELLETTUALE

I risultati tecnico-scientifici ottenuti nell’ambito del presente accordo spettano, salvo diverse disposizioni stabilite da ulteriori specifici accordi, in comproprietà ad entrambe le istituzioni, che si impegnano a proteggerli e a valorizzarli, secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. Qualora i risultati vengano prodotti separatamente, la proprietà intellettuale dei risultati della ricerca è dell'istituzione nella quale sono stati raggiunti, salvo accordi specifici preventivamente stipulati con l’istituzione partner.

### ARTICOLO 5: RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a non divulgare all’esterno dati, notizie, informazioni di carattere riservato, eventualmente acquisite a seguito e in relazione alle attività oggetto dell’Accordo.

### ARTICOLO 6: ONERI, ASSISTENZA E SUPPORTO

Allo scopo di realizzare le attività oggetto del presente accordo, le due Istituzioni si impegnano a reperire i mezzi necessari, nel limite e nel rispetto delle normative vigenti nei rispettivi Paesi. L’onere della spesa, identificata di comune accordo, ove non esista apposito fondo di altra provenienza (Ministeri, Istituti e Organismi sovranazionali, enti nazionali pubblici e privati, Commissione Europea, etc.) graverà, previa verifica di sostenibilità finanziaria, sulle singole strutture universitarie direttamente coinvolte nell’iniziativa.

Ciascuna istituzione assicurerà, nel rispetto delle proprie leggi e regolamenti, l’assistenza e il supporto a studenti, docenti, ricercatori, personale tecnico-amministrativo ospiti nel proprio Ateneo.

Le spese di viaggio, vitto ed alloggio sono a carico di chi effettua la mobilità, ove non sia altrimenti previsto.

Le strutture invianti possono concorrere alle spese erogando un contributo finanziario a supporto della mobilità qualora siano disponibili le risorse necessarie.

In caso di disponibilità fondi, le strutture ospitanti possono concorrere alle spese con un contributo.

Alla conclusione della mobilità, l’Università ospitante si impegna a rilasciare una attestazione scritta con l’indicazione dell’effettivo periodo di mobilità svolto.

### ARTICOLO 7: COPERTURA ASSICURATIVA

Sarà cura delle due Università verificare le coperture assicurative, ivi compresa quella sanitaria, degli studenti e del personale coinvolto in flussi di mobilità, nel rispetto delle normative vigenti nei rispettivi Paesi.

Gli interessati dovranno provvedere personalmente alla copertura sanitaria: se in possesso della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) hanno automaticamente diritto alle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale in tutti i Paesi aderenti all’U.E. (per informazioni collegarsi ai seguenti siti:

* http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=559&langId=it
* www.sistemats.it

Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM) o di un'assicurazione privata può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e intervento medico specifico. In tali casi un’assicurazione aggiuntiva privata potrebbe essere utile.

Oltre alle assicurazioni a norma di legge (T.U. INAIL), tutti gli studenti sono coperti dalla polizza assicurativa integrativa n. 409967981 stipulata con Compagnia Assicurativa AXA, valida fino al 30.06.2027, e da polizza assicurativa n. 409987050 stipulata con Compagnia Assicuratrice AXA, sede italiana, valida fino al 30.06.2027, rispettivamente per i rischi di responsabilità civile e infortuni, con validità nel mondo intero.

- La copertura assicurativa (responsabilità civile e infortuni) a carico dell’Università di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ *(campo da compilare a cura dell’Università partner)*

**ARTICOLO 8: TUTELA DEI DATI PERSONALI**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per l'attività preconvenzionale o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione/accordo, vengano trattati esclusivamente per le finalità della Convenzione/Accordo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti come sopra individuate e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e della vigente normativa nazionale in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti come sopra individuate, denominate e domiciliate.

Le Parti, ai sensi dell'art. 26 del Regolamento UE 2016/679, definiscono congiuntamente, con apposito accordo interno, gli obblighi e le attività svolte in qualità di contitolari del trattamento e si impegnano a predisporre e mantenere aggiornati tutti gli adempimenti previsti in materia di Protezione dei Dati Personali dalla normativa vigente.

**ARTICOLO 9: MODIFICHE ED EMENDAMENTI**

Il presente accordo può essere modificato tramite apposito emendamento sottoscritto da entrambe le Parti.

### ARTICOLO 10: NORME FINALI

Il presente accordo è redatto in \_\_\_\_\_ copie originali in lingua italiana e \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, una copia per ciascuna parte, facenti ugualmente fede.

Bari,

|  |  |
| --- | --- |
| **Il Rettore** | **Il Rettore** |
| **Università degli Studi di Bari Aldo Moro**  **Prof. Stefano BRONZINI** | **Università\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **Prof. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |